

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016, svolta in modalità telematica, per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54, co. 3 D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di materiale ludico per i nidi e le scuole dell'infanzia del Comune di Firenze 2023-2025. CIG 9770140E92

Determina a contrarre n. 3757 del 08/05/2023

Articolo 1: Oggetto dell'appalto

La presente procedura ha per oggetto l'affidamento della fornitura di materiale ludico di facile consumo, soggetto ad usura e deteriorabile, per i nidi e le scuole dell'infanzia del Comune di Firenze relativamente ai prodotti elencati nell'All. 1 al presente atto, denominato "Elenco giochi per i nidi e le scuole dell'infanzia".

La fornitura di quanto indicato dovrà essere eseguita in osservanza delle prescrizioni previste nel presente Capitolato Speciale e nel rispetto delle norme vigenti.

I prodotti forniti durante tutta la durata dell'accordo quadro dovranno essere sempre quelli offerti in sede di gara, salvo eventuali variazioni della normativa vigente.

Tutti i prodotti devono essere certificati con marchio CE ed essere conformi a tutte le normative, sia comunitarie che nazionali, dettate in materia di tutela della qualità e della sicurezza dei prodotti destinati all'uso ludico da parte di bambini e bambine di età compresa fra 0 e 6 anni.

Articolo 2: Durata dell'accordo quadro

L'accordo quadro avrà durata biennale dalla sottoscrizione del contratto e comunque a partire dal 01/07/2023 e sino al 31/07/2025, da intendersi quale periodo entro il quale l'Amministrazione può emettere ordinativi di fornitura, vale a dire perfezionare con l'affidatario contratti attuativi dell'Accordo quadro, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente Capitolato.

Qualora alla scadenza dell'accordo quadro l'ammontare massimo della fornitura previsto dal successivo art. 3 non sia raggiunto, l'aggiudicatario non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.

L'accordo quadro potrà avere una durata inferiore a quella precedentemente indicata in caso di esaurimento anticipato del valore massimo stimato.

Articolo 3: Importo dell'accordo quadro

L'importo massimo dell'accordo quadro riferito all'intero periodo contrattuale ammonta ad €147.540,98, al netto dell'IVA al 22%, per tutte le tipologie di articoli indicate nell'All. 1 al presente atto, denominato "Elenco giochi per i nidi e le scuole dell'infanzia".

Con la sottoscrizione dell'accordo quadro, l'affidatario si impegna ad eseguire i singoli ordini di volta in volta richiesti dal Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico nel periodo di durata dell'accordo quadro e fino alla concorrenza massima dell'importo predetto.

I prezzi unitari indicati nel preventivo per ciascun prodotto costituiranno i prezzi unitari per i successivi ordinativi e saranno utilizzati per il calcolo dei corrispettivi delle forniture da eseguire, le cui quantità saranno di volta in volta indicate negli ordini di esecuzione sulla base delle effettive esigenze dell'Amministrazione.

I prezzi indicati nel preventivo presentato costituiranno i prezzi contrattuali di riferimento e resteranno fissi e invariati per tutta la durata dell'accordo quadro.

I prezzi offerti si intendono comprensivi, oltre che della vendita dei prodotti, anche del trasporto e della consegna presso ciascun nido e scuola dell'infanzia, i cui indirizzi sono indicati negli elenchi di cui rispettivamente agli allegati 2 e 3 al presente atto.

Il corrispettivo della prestazione sarà pagato a conclusione di ogni singola fornitura e previa verifica circa la conformità della quantità e qualità dei prodotti forniti rispetto a quanto richiesto, nonché della corretta consegna alla struttura di riferimento.

Trattandosi di contratto di mera fornitura, non sono previsti rischi da interferenze ex D. Lgs. n. 81/2008 fra il personale dell'appaltatore e del committente, pertanto non si rende necessario redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) a carico della stazione appaltante.

L'importo complessivo della fornitura è presunto e, quindi, non vincolante per l'Amministrazione, in quanto l'importo effettivo del contratto sarà determinato dalla somma dei singoli ordini formulati dal Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico durante tutta la durata temporale dell'accordo quadro.

Articolo 4: Revisione dei prezzi

L'aggiornamento dei prezzi potrà essere richiesto dal soggetto aggiudicatario dopo che siano decorsi 12 mesi dalla stipula del contratto se è rilevata una differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile trascorsi dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.

La stazione appaltante valuterà soltanto le variazioni di indici ISTAT che risulteranno superiori al 3% ma non oltre l'8%. Si procederà quindi all'aggiornamento dei prezzi nella misura non superiore alla differenza tra la percentuale di variazione dell'indice ISTAT rilevata trascorsi 12 mesi dal contratto e il 3%. L'appaltatore avrà, a pena di decadenza, 60 giorni dal termine indicato per richiedere l'aggiornamento dei prezzi.

Articolo 5: Norme generali, modifiche e variazioni

L'esecuzione degli ordini di acquisto è regolata dal Codice Civile e dalle disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.

Qualsiasi deroga alle voci e alle condizioni qui riportate nonché a quanto specificamente indicato nell'ordine di acquisto dovrà essere concordata con l'Amministrazione nel rispetto delle previsioni di legge. Il fornitore, pertanto, non può senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione apportare modifiche, aggiunte, variazioni o soppressioni di qualsiasi natura all'oggetto, alle condizioni e/o all'ordine di acquisto. Eventuali aggiunte, modifiche, variazioni o soppressioni non preventivamente autorizzate saranno considerate come non apposte, fermo restando il diritto dell'Amministrazione a risolvere il rapporto e ad agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Articolo 6: Sottoscrizione del contratto

Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 4, co. 2 del Regolamento Generale per l'Attività Contrattuale del Comune di Firenze, mediante scrittura privata in formato digitale. L'Accordo Quadro della presente procedura di affidamento ha valenza di contratto normativo preparatorio all'affidamento di uno o più appalti specifici, da stipularsi mediante contratti attuativi nel periodo di vigenza del medesimo, definendo le clausole fondamentali relative agli

appalti per quanto riguarda i prezzi e, se dal caso, le quantità, come da schema di accordo quadro.

Il legale rappresentante del soggetto affidatario dovrà essere in possesso di firma digitale ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 85/2005.

All'atto della stipulazione del contratto, l'affidatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale al netto dell'IVA e della clausola di revisione dei prezzi, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016.

Faranno parte integrante del suddetto contratto i seguenti elaborati:

- il presente Capitolato Speciale, con i relativi allegati elenchi;
- la Lettera di invito;
- il preventivo presentato dall'affidatario, indicante i prezzi unitari offerti per ciascun prodotto.

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona fisica – e i relativi recapiti – designata come Responsabile della fornitura, la quale costituirà il referente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto attiene all'esecuzione dell'accordo quadro.

Tutte le eventuali spese e gli oneri derivanti dall'accordo quadro sono a totale carico dell'aggiudicatario.

Tale contratto è assoggettato all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. n. 642/1972; pertanto, ai fini dell'assolvimento di tale imposta, l'aggiudicatario dovrà presentare apposita dichiarazione compilata e firmata digitalmente.

Articolo 7: Termini e modalità di esecuzione

Successivamente all'adozione di apposita determinazione dirigenziale di aggiudicazione dell'accordo quadro, il Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico e l'aggiudicatario procederanno a sottoscrivere appositi contratti attuativi mediante scrittura privata semplice in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, co. 14 D. Lgs. n. 50/2016.

Le consegne dovranno essere eseguite dall'aggiudicatario:

- entro 20 giorni dalla data di formalizzazione dell'ordine, per forniture di importo pari o superiore ad € 10.000,00;
- entro 10 giorni dalla data di formalizzazione dell'ordine, per forniture di importo inferiore ad € 10.000,00.

Le consegne dovranno avvenire durante l'orario di apertura dei nidi e delle scuole dell'infanzia, ovverosia dalle ore 8:00 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì, previo contatto telefonico con la Stazione Appaltante e con il nido o scuola dell'infanzia interessati.

Le consegne dovranno essere precedute dall'invio a mezzo e-mail dei documenti di trasporto all'indirizzo di ciascuna scuola e/o di ciascun nido e rispettivamente agli indirizzi e-mail degli uffici, che verranno successivamente comunicati.

Le consegne saranno effettuate al piano terra.

Si precisa che tutti i nidi e scuole dell'infanzia hanno accesso dalla sede stradale e che:

- i nidi siti in zone a traffico limitato sono Giardino Incantato e Leone di OZ, mentre le scuole dell'infanzia site in zone a traffico limitato sono Agnesi, Rucellai, Mazzei, Innocenti, Sant'Ambrogio e Vittorio Veneto (sedi di San Giuseppe e Casine);
- il nido Palla Pillotta e le scuole dell'infanzia Sant'Ambrogio, Vittorio Veneto San Giuseppe, Agnesi e Innocenti sono accessibili con mezzi di limitate dimensioni.

Le consegne di ciascun ordine dovranno essere eseguite in un'unica soluzione per ogni scuola e/o per ogni nido. Non sono ammesse consegne frazionate. Eventuali consegne parziali dovranno essere espressamente e preventivamente concordate con la stazione appaltante; in caso contrario, la prestazione non sarà considerata integralmente adempiuta, con conseguente applicazione delle clausole penali di cui all'art. 13.

Sono a carico dell'aggiudicatario le responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce e alla non conformità del materiale consegnato rispetto all'ordine.

Articolo 8: Accertamento della qualità e quantità e contestazioni

All'atto della consegna, i prodotti in argomento saranno sottoposti a controllo qualitativo e quantitativo da parte dell'incaricato dell'Amministrazione Comunale.

Il controllo e l'accettazione dei beni da parte dell'incaricato non solleva l'affidatario dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi.

I beni consegnati, che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati dall'Amministrazione non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui i beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato o non immediatamente rilevabile.

Le contestazioni in merito alla qualità e quantità dei prodotti consegnati nel periodo della garanzia, verranno motivate e la contestazione verrà notificata all'affidatario a mezzo PEC.

L'Aggiudicatario sarà tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese con obbligo di restituire, nel tempo congruo che sarà indicato dall'Ente, il genere di beni corrispondenti nella qualità e quantità richiesta.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni al libero mercato con spese a carico dell'affidatario, oltre all'eventuale applicazione delle penali di cui al successivo art. 13.

Articolo 9: Integrazione delle tipologie di materiale

Qualora l'Amministrazione ritenesse opportuno effettuare integrazioni all'elenco dei prodotti di materiale ludico e ludico-didattico di facile consumo di cui all'All. 1 al presente, provvederà a richiedere al fornitore di effettuare una proposta di integrazione il cui prezzo sarà oggetto di negoziazione.

Articolo 10: Obblighi dell'affidatario

L'affidatario è tenuto alla precisa osservanza di tutte le norme contrattuali in materia di lavoro e all'osservanza di tutte le norme di sicurezza attualmente vigenti.

Durante l'esecuzione dell'accordo quadro l'affidatario assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali sia dell'Amministrazione stessa che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura oggetto dell'accordo quadro e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie al fine di garantire condizioni di sicurezza e di prevenzione degli infortuni, nonché dovrà garantire l'incolumità delle persone presenti nel luogo di lavoro e/o di consegna del materiale in tutte le operazioni connesse all'esecuzione dell'accordo quadro. Di conseguenza, è fatto obbligo all'affidatario di sollevare l'Amministrazione e di tenerla indenne da eventuali richieste risarcitorie e/o addebiti avanzati da terzi che si ritengano danneggiati a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili all'affidatario o al suo personale e relativi all'accordo quadro.

L'affidatario sarà comunque tenuto a risarcire l'Amministrazione dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni previste nell'accordo quadro, nonché ogni qualvolta venga accertato che tali danni si sono verificati in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

Articolo 11: Conoscenza delle condizioni di appalto

Con la presentazione dell'offerta l'operatore economico riconosce di:

- essere responsabile della perfetta rispondenza della fornitura aggiudicata a quanto richiesto nel presente Capitolato, nonché alle istruzioni e prescrizioni indicate dall'Amministrazione;

- essere a completa conoscenza della qualità e del tipo di fornitura da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza di fatti ed elementi di natura tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione della prestazione.

L'affidatario non potrà eccepire, durante lo svolgimento della fornitura, la mancata conoscenza di tali condizioni.

L'esecuzione della fornitura dovrà comunque avvenire nel rispetto delle specifiche generali e particolari citate nel presente Capitolato e della disciplina vigente in materia di prevenzione degli infortuni e tutela dei lavoratori e della sicurezza. In particolare, l'affidatario si impegna ad avvalersi di personale qualificato, specializzato ed adeguatamente formato.

L'affidatario si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.

Articolo 12: Garanzia definitiva

L'affidatario è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell'ammontare dell'accordo quadro, prendendo come riferimento l'ammontare complessivo massimo di € 147.540,98 (cioè, l'importo massimo al netto dell'IVA al 22%).

L'importo della garanzia è ridotto del 50% ai sensi e con le modalità di cui all'art. 93, co. 7 D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito citato e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, la quale procederà all'affidamento della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più dall'affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione disposta in danno dell'affidatario;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Tale garanzia fideiussoria può essere:

- 1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 c.c.);
- 2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 c.c.);
- 3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D. Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata

escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'affidatario.

In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Ai sensi dell'art. 103, co. 4 D. Lgs. n. 50/2016, tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale garanzia sarà svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, co. 5 D. Lgs. n. 50/2016, progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo, pari al 20%, sarà svincolato a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del documento attestante l'avvenuta esecuzione del contratto.

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. n. 31/2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Articolo 13: Inadempimento e penali

1. Inadempimento per difformità qualitative.

Qualora la fornitura risultasse difforme, sotto il profilo qualitativo, da quella richiesta, salvo quanto previsto al successivo art. 17, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire la prestazione difforme e di applicare una penale pari fino al 30% del valore dei prodotti privi dei richiesti requisiti qualitativi, in proporzione all'entità delle carenze qualitative riscontrate ed espressamente contestate.

La Stazione appaltante, qualora l'affidatario in corso di esecuzione consegna per colpa un prodotto dello stesso tipo, ma di qualità e di prezzo superiore a quello oggetto del presente appalto, si riserva la facoltà di acquisire la prestazione e di riconoscere il prezzo indicato nel preventivo.

2. Inadempimento per difformità quantitative/mancata consegna di alcuni beni.

Qualora la fornitura risultasse difforme da quella richiesta sotto il profilo quantitativo e l'affidatario non provveda a integrare la fornitura nei tempi concordati, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 20% del valore dei prodotti non consegnati, fermo restando che per tali prodotti non sarà dovuto nessun corrispettivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal successivo art. 17.

3. Inadempimento per ritardo.

Qualora vengano riscontrati ritardi non giustificati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, anche in caso di sostituzione o reintegrazione di prodotti contestati, sulla base del termine indicato dall'Amministrazione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale per il ritardato adempimento nella misura compresa fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare complessivo del singolo ordine per ciascun giorno di ritardo.

4. Inadempimento per consegne frazionate non preventivamente concordate.

Qualora l'affidatario esegua consegne frazionate non preventivamente concordate con la Stazione Appaltante in violazione degli obblighi di cui all'art. 7, quest'ultima si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 10% dell'ammontare dell'ordine formulato da ciascun nido e scuola dell'infanzia presso cui siano pervenute consegne frazionate.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall'Amministrazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo indicato dall'operatore economico per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente accordo quadro.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, sarà concesso all'aggiudicatario un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, la scrivente Amministrazione procederà ad applicare le penali sopra indicate.

L'applicazione delle predette penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Qualora le controdeduzioni presentate nei termini prescritti non siano ritenute oggettivamente valide e fondate a giudizio dell'Amministrazione, quest'ultima procederà all'applicazione di penali commisurate all'entità del danno o all'attività non correttamente realizzata.

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

In caso di applicazione di eventuali penali, il relativo ammontare sarà decurtato dal corrispettivo dovuto per la fornitura.

I termini previsti dal presente capitolato sono da considerarsi essenziali ai sensi ed agli effetti dell'art. 1457 c.c.

Articolo 14: Modalità di fatturazione, pagamento e cessione del credito

L'amministrazione si impegna a pagare il corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dal protocollo di ricevimento della fattura, previa verifica della corretta esecuzione della fornitura e della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, conformemente a quanto previsto dalla L. n. 136/2010. In particolare, si impegna ai sensi dell'art. 3 della citata legge ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato - anche in via non esclusiva - sul quale ricevere i pagamenti per le forniture di cui al presente accordo quadro, e a comunicare i nominativi della/delle persona/persona delegata/e ad operare su di esso.

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'aggiudicatario deve essere tempestivamente comunicata al Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico.

Le fatture rimesse dovranno essere intestate a DIREZIONE ISTRUZIONE - COMUNE DI FIRENZE - Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico - P.IVA 01307110484.

Le fatture dovranno essere in formato digitale, precisamente in tracciato xml, e pervenire all'Ente esclusivamente tramite il Sistema Di Interscambio (SDI) predisposto da SOGEI.

Le fatture, inoltre, dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- codice IPA: LE20FE;
- codice CIG 9770140E92;
- numero di impegno di spesa previsto nella corrispondente Determinazione Dirigenziale e data indicata nella forma GG/MM/AA;
- dizione "scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter d.P.R. n. 633/1972", introdotta con la Legge di stabilità n. 190/2014, nel caso di corrispettivi soggetti ad IVA fatturati dal 01/01/2015 e non rientranti nella tipologia del "Reverse Charge" per servizi commerciali di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento edifici;
- codice IBAN.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, co. 13 D. Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 52/1991, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'accordo quadro. Le modalità procedurali sono quelle previste dall'art. 106, co. 13 D. Lgs. n. 50/2016.

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto non avrà efficacia fino all'avvenuta adozione del provvedimento di riconoscimento da parte del Dirigente competente, secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

L'autorizzazione della cessione è comunque limitata alla durata dell'accordo quadro relativo alla presente fornitura.

In caso di eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

Articolo 15: Cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, co. 13 D. Lgs. n. 50/2016, è vietata la cessione, anche parziale, del contratto sotto qualsiasi forma. In caso di cessione, l'Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto.

Articolo 16: Subappalto

L'operatore economico indica all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato.

I contratti di cui all'art. 105, co. 3 D. Lgs. n. 50/2016 non costituiscono subappalto: l'aggiudicatario è tenuto a depositarli alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

I subappaltatori proposti dall'affidatario dovranno possedere i requisiti previsti dall'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17: Risoluzione del contratto, revoca e recesso

Nel caso di successivo accertamento di sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, si procederà alla risoluzione dell'accordo quadro, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché all'incameramento della cauzione definitiva.

In caso di grave o reiterato inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi contrattuali definiti nel presente capitolato e ritenuti essenziali, l'accordo quadro potrà essere risolto, ai sensi di quanto disposto dal Codice Civile.

L'amministrazione avrà la facoltà di risolvere l'accordo quadro con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, anche nelle seguenti ipotesi:

- a) cessione del contratto, cessione dell'attività, pignoramento o sequestro a carico dell'aggiudicatario;
- b) inosservanza delle norme di legge in materia di lavoro, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali;
- c) violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) dichiarazioni mendaci;
- e) subappalto non autorizzato;
- f) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- g) mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dall'Amministrazione, della cauzione definitiva escussa.

La risoluzione e il recesso dall'accordo quadro sono disposti con provvedimento del Dirigente competente e comunicati all'affidatario.

L'avvio del procedimento per contestare l'inadempienza dell'appaltatore viene comunicato mediante messaggio di PEC, indirizzato al domicilio legale dello stesso indicato nell'accordo quadro. L'appaltatore può presentare controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle controdeduzioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

L'affidamento a terzi viene notificato all'affidatario inadempiente nelle forme prescritte dai precedenti commi, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, della fornitura affidata e dei relativi importi.

All'affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute dall'Amministrazione comunale ulteriori rispetto a quelle previste dall'accordo quadro risolto, nonché quelle legali. L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Il Comune di Firenze si riserva la facoltà di recedere dall'accordo quadro ai sensi dell'art. 1671 c.c. in qualunque tempo e fino al termine della fornitura. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite invio di apposita comunicazione di PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

L'Amministrazione, a norma dell'art. 1, co. 13 D. L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012 e ss.mm.ii., si riserva di recedere dall'accordo quadro qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'aggiudicatario, nel caso in cui l'aggiudicatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

L'Amministrazione committente si riserva, in caso di revoca dell'affidamento o di risoluzione dell'accordo quadro per cause imputabili all'affidatario stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro per l'affidamento della fornitura. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato il preventivo più basso, escluso l'originario affidatario. L'affidamento avverrà alle condizioni economiche già proposte in sede di procedura dal soggetto progressivamente interpellato.

E' fatto comunque salvo ed impregiudicato ogni altro diritto od azione spettanti al Comune di Firenze, compreso il risarcimento dei danni subiti, qualora a seguito di verifica della fornitura questa non corrispondesse alle caratteristiche concordate o fossero riscontrati danni di vario genere o perdite.

Articolo 18: Obblighi informativi

L'impresa affidataria, ai sensi dell'art. 24 Legge R.T. n. 38/2007, ha obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei loro confronti nel corso dell'efficacia dell'Accordo Quadro con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Articolo 19: Spese contrattuali, imposte e tasse

Tutte le eventuali spese e gli oneri derivanti dal presente accordo quadro sono a totale carico dell'aggiudicatario, rimanendo la sola IVA a carico del Comune di Firenze. Saranno altresì a carico dell'aggiudicatario le spese di trasporto dei materiali, imballo e oneri assimilabili, intendendosi il corrispettivo di tutti detti oneri compresi nell'offerta.

Articolo 20: Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Firenze

Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n.62/2013, vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'aggiudicatario del suindicato "Regolamento".

Articolo 21: Obblighi in materia di riservatezza

Il soggetto affidatario è tenuto a mantenere la riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell'ambito della fornitura da qualsiasi fonte.

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento della fornitura deve avvenire nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003 solo ed esclusivamente per l'esecuzione del contratto; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento della fornitura stessa.

Articolo 22: Disposizioni finali

Per tutto quanto non specificatamente indicato, si fa espresso richiamo alle vigenti norme di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, al Codice Civile, a tutte le norme presenti nell'ordinamento e alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Firenze.

La responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alba Cortecchi – Dirigente del Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico, mentre i referenti per la procedura di selezione del fornitore sono il Dott. Luigi Vasile (luigi.vasile@comune.fi.it – 0552625747), la Dott.ssa Ines Rossano (ines.rossano@comune.fi.it – 0552625715) e la Dott.ssa Sara Minniti (sara.minniti@comune.fi.it – 0552625605).

Articolo 23: Informativa ai sensi del Reg. UE 679/2016 e della normativa nazionale

Il Comune di Firenze (con sede in Palazzo Vecchio – Piazza della Signoria, IT- 50122 - P.IVA 01307110484; PEC: protocollo@pec.comune.fi.it ; Centralino: +39 055055), in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, oltre che per l'adempimento ad obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'espletamento del presente affidamento. I dati saranno trattati nei limiti di tempo necessari per l'espletamento del procedimento di affidamento e conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente da personale e da collaboratori del Comune o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Il sub-titolare del trattamento è il Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico della Direzione Istruzione del Comune di Firenze.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Firenze (Comune di Firenze - Responsabile della Protezione dei dati personali, Palazzo Medici Riccardi Via Cavour n.1, Firenze – 50129; email: rpdpriacy@comune.fi.it).

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Comune, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Articolo 24: Foro competente

Per le eventuali controversie derivanti dall'Accordo Quadro è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Ai sensi dell'art. 209, co. 2 D.

Lgs. n. 50/2016, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso co. 2, è vietato in ogni caso il compromesso. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. n. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, avente sede in Firenze, Via Ricasoli 40, nei termini indicati dall'art. 120 D. Lgs. n. 104/2010.

Si allega:

- All. 1 - Elenco giochi per i nidi e le scuole dell'infanzia;
- All. 2 - Elenco nidi d'infanzia del Comune di Firenze;
- All. 3 - Elenco scuole dell'infanzia del Comune di Firenze.

Firenze, 09/05/2023

La Responsabile Unica del Procedimento
Dott.ssa Alba Cortecci